



GIULIO SANGUINETI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

Prot. N. 82/03

DECRETO

PER IL SUONO DELLE CAMPANE

Già i miei predecessori hanno ritenuto dare orientamenti per il suono delle campane onde, senza alterarne il significato, peraltro anche di cultura generale, siano evitati disagi a persone e istituzioni. Non posso non fare mio lo spirito di quegli interventi, tesi a salvaguardare il sapiente uso delle campane.

Preso atto che l'uso "perantiquus et probatissimus" del suono delle campane è il tradizionale e singolare modo immediato di comunicare della Chiesa con i suoi fedeli così da diventare espressione importante della sua libertà, per annunciare i tempi della preghiera, per segnare i momenti significativi della vita dei singoli fedeli e dell'intera comunità;

Considerato che detto uso, benché non possa essere assimilato al rumore prodotto dagli impianti industriali moderni, necessita tuttavia nell'attuale contesto culturale di essere opportunamente disciplinato, per poter continuare a svolgere la sua funzione in sintonia con le mutate e diversificate esigenze del giorno d'oggi

DECRETIAMO

1. Affinché non si arrechi disturbo o molestia, sempre e in ogni modo si usi una vera moderazione nel suono e nell'utilizzo delle campane.
2. Il suono delle campane è consentito esclusivamente per i seguenti scopi:
 - indicare le celebrazioni liturgiche e gli altri momenti di preghiera e di pietà popolare;
 - essere segno che accompagna le suddette celebrazioni;
 - scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.).
3. L'intensità del suono deve essere regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano, laddove è possibile, la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.
4. Il suono delle campane è consentito:
 - dalle ore 7.30 alle ore 21.00 sia nei giorni feriali che festivi.Ovunque si potrà fare eccezione nel caso in cui ci sia una Celebrazione Eucaristica al mattino prima di tale orario, per la notte di Natale (Messa di mezzanotte) e per quella di Pasqua (Veglia pasquale).
5. Fatta eccezione per la Messa festiva delle Solennità dell'anno liturgico e per le celebrazioni particolarmente distinte, il numero dei segni per le diverse funzioni sia al massimo di due e della durata massima di tre minuti.

6. Il suono a distesa – o concerto – è consentito solo nella Messa festiva delle Solennità dell'anno liturgico e in quella delle celebrazioni tradizionali della parrocchia. Anche in questi casi, tuttavia, la durata del concerto sia limitata nel tempo, nel rispetto degli orari indicati al punto 4.
7. Il suono di allegrezza (melodie, carillon, ecc.) sia riservato a momenti veramente significativi per tutta la comunità, secondo la tradizione del luogo. Anche in questi casi, tuttavia, il suono sia limitato nel tempo, nel rispetto degli orari indicati al punto 4 e delle modalità indicate al punto 5.
8. Si conservi il suono dell'Ave Maria al mattino (in ragione degli orari indicati al punto 4), a mezzogiorno e alla sera in onore del mistero dell'Incarnazione.
Si conservi la cristiana consuetudine di annunciare il transito all'eternità di un membro della comunità secondo le consuetudini locali, avendo cura di rispettare i tempi di cui al punto 4 e i modi di cui al punto 5.
Laddove queste consuetudini non siano più in uso, in ordine a un loro eventuale ripristino, si usi prudenza e sano discernimento pastorale consultando, se del caso, l'Ordinario.
Si evitino accuratamente ulteriori utilizzi estemporanei delle campane (per es. quando nasce un bambino, ecc.).
9. Per avvenimenti straordinari della vita della Chiesa sia universale che particolare, l'Ordinario si riserva di dare opportune disposizioni in proposito.
10. Le presenti disposizioni si applichino, anche laddove il suono è riprodotto mediante strumenti elettromeccanici ed elettronici amplificati. In tal caso è opportuno che sia effettuata una adeguata taratura dei volumi di emissione dei suoni e che si adotti un sistema di esclusione dell'accesso alla manipolazione dei livelli di volume.
11. Nel suono delle campane, i campanari, i sacrestani e tutti gli altri addetti al culto dipendono esclusivamente dall'autorità del Rettore della Chiesa.
12. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00, cioè negli orari notturni sia sospeso il battito delle ore. In ogni caso si limiti il battito alle ore piene e alla mezz'ora, eliminando ogni ulteriore segnale.
13. Qualora l'orologio del campanile fosse di proprietà dell'Amministrazione Comunale, se ne dia debita informazione alla popolazione e si cerchi di sensibilizzare le competenti autorità in ordine all'installazione del dispositivo per l'interruzione notturna del battito delle ore.
14. Per qualsiasi controversia relativa al suono o all'uso delle campane, si ricorra tempestivamente all'Ordinario.

Brescia, 15 Febbraio 2003

Il Cancelliere Diocesano





